

COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 27/12 DEL 07/09/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DELLA CONSOLATA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN PIAZZA X MARTIRI DA LUNEDI' 20 SETTEMBRE 2021 FINO A FINE EMERGENZA PER APERTURA CENTRO VACCINAZIONI ANTI COVID 19

IL SINDACO

Tenuto conto:

- che gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato una situazione di emergenza sanitaria e che i provvedimenti normativi e organizzativi per fronteggiare tale pandemia sono state molteplici, con una serie di misure urgenti di contenimento e contrasto alla COVID-19;
- che la Regione Piemonte ha chiesto agli Enti territoriali di mettere a disposizione delle A.S.L. territorialmente competenti degli spazi idonei da riservare all'allestimento di centri vaccinali;
- che l'Amministrazione C.le di Balangero, in risposta a tale necessità, ha messo a disposizione, per la realizzazione di un punto vaccinale distrettuale anti-COVID, idonei locali comunali ubicati all'interno del complesso ubicato in piazza X Martiri n°5;
- che le caratteristiche operative di tale punto, nel rispetto al piano vaccinale del Piemonte, prevedono la disponibilità per un'apertura di 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
- che devono essere evitati assembramenti di persone, nel rispetto delle normative vigenti;

Appurato che da lunedì 13 settembre 2021 riprenderanno le lezioni in presenza per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e della Primaria di Balangero nei plessi ubicati in piazza X Martiri;

Considerato che per poter proseguire con le finalità di cui sopra, l'utilizzo del suolo pubblico antistante la scuola dell'infanzia e della Chiesa della Consolata deve essere regolamentato al fine di consentire il flusso viario senza intralci né interruzioni, nel rispetto del C.d.S., e senza pregiudizio per l'incolumità di passanti, quali gli alunni ed i loro familiari che si recheranno alle lezioni e viceversa;

Vista la conseguente necessità di istituire un senso unico in piazza X Martiri e precisamente nell'area antistante la Chiesa della Consolata e la Scuola dell'Infanzia ad eccezione dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Vista la nostra precedente ordinanza n. 6 del 06/04/2021;

Si rende necessario emettere il presente provvedimento per la disciplina della circolazione stradale al fine di favorire il regolare svolgimento della sopra indicata attività senza impedimenti né pericoli, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico.

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché le norme contenute nel Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii);

Visto il D.lvo n. 267/2000;

Visto lo Statuto C.le;

ORDINA

che venga istituito il senso unico veicolare in piazza X Martiri (sul piazzale antistante la Consolata), con ingresso prospiciente al ponte sul Banna, riservando l'altro spazio di accesso alla sola uscita dalla piazza stessa;

e, **dal giorno 20/09/2021 fino a fine emergenza, salvo revoca, nei soli giorni di apertura del centro vaccinale di Balangero:**

che vengano riservati, nei soli orari di ingresso e di uscita della scuola, i 4 spazi di stationamento ubicati di fronte alla Chiesa della Consolata, in piazza X Martiri, per l'utilizzo agli accompagnatori degli alunni della scuola dell'infanzia, che a rotazione dovranno occuparli il minor tempo possibile e liberarli a favore di altri utenti.

Nei soli giorni di apertura del Centro Vaccinale di Balangero, sull'intero piazzale della Consolata in piazza X Martiri dalle ore 8.00 alle ore 18.00 sarà consentita la sosta esclusivamente ai veicoli del personale medico/amministrativo addetto ai vaccini, nonché a tutti coloro che dovranno, con apposita convocazione, usufruire del servizio vaccinale. I veicoli descritti saranno identificati con appositi pass di parcheggio che consentiranno ai cittadini convocati per la vaccinazione di sostare per il solo tempo necessario per effettuare la vaccinazione e per un periodo massimo di 30 minuti, ed al personale medico e di servizio mezza o l'intera giornata.

Le zone interessate dovranno comunque essere accessibili ad automezzi adibiti al pronto intervento e soccorso.

Gli utenti dovranno adottare tutte le precauzioni per garantire il buon andamento delle operazioni di vaccinazione, nel rispetto delle norme vigenti anti-COVID, utilizzando le apposite mascherine, evitando gli assembramenti e garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

L'apposizione dell'idonea segnaletica e transennatura dovrà essere predisposta e concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli Agenti di cui all'Art. 12 C.d.S. sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE CHE

Copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata alla persona richiedente;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Staz. dei Carabinieri di Mathi per la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto in essa presente.

IL SINDACO
Dott. Franco ROMEO